

**LOTTO 2D)**

**POLIZZA DI  
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO  
LIBRO MATRICOLA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>
<b>SAN MARCO, 2662</b>
<b>30124 - VENEZIA</b>
<b>C.F. 800088402276</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
<b>.</b>
<b>.</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2015</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/12</b>
-------------------------------	--------------

## **SOMMARIO**

### **DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli

### **SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art.2 Esclusioni e rivalsa
- Art.3 Assicurazione amministrata a libro matricola
- Art.4 Massimali di garanzia
- Art.5 Dichiarazioni inesatte e reticenze
- Art.6 Aggravamento del rischio
- Art.7 Estensione territoriale
- Art.8 Pagamento del premio – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.9 Rinnovo del contratto e adeguamento del premio
- Art.10 Periodo di osservazione della sinistrosità
- Art.11 Determinazione del premio – comunicazioni del contraente
- Art.12 Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art.13 Sospensione in corso di contratto
- Art.14 Attestazioni dello stato di rischio
- Art.15 Duplicato del certificato e del contrassegno
- Art.16 Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
- Art.17 Riparazioni
- Art.18 Gestione delle vertenze
- Art.19 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo
- Art.20 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esortazione definitiva del veicolo
- Art.21 Oneri a carico del contraente
- Art.22 Rinvio alle norme di legge
- Art.23 Foro competente
- Art.24 Interpretazione del contratto
- Art.25 Condizioni particolari della garanzia Sezione I (sempre operanti)
- Art.26 Condizioni aggiuntive per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile Sezione I (sempre operanti)

### **SEZIONE II RISCHI DIVERSI**

- Art.1 Garanzie assicurate
  - Art.2 Estensione territoriale
  - Art.3 Denuncia dei sinistri
  - Art.4 Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo
  - Art.5 Altre assicurazioni
  - Art.6 Imposte e tasse
  - Art.7 Forma delle comunicazioni
  - Art.8 Determinazione dell'ammontare del danno
  - Art.9 Esclusioni e delimitazioni
  - Art.10 Rinvio
  - Art.11 Condizioni particolari assicurazione Rischi diversi Sezione II (sempre operanti)
- Disposizioni finali

## DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art.1 – Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Attestato di rischio:</b>	attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.
<b>Broker:</b>	La Aon Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Conducente:</b>	La persona alla guida del veicolo.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	D. Lgs. n. 209/2005, artt. 122 e seguenti (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme ancora in vigore.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Proprietario:</b>	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Regolamento:</b>	Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Tariffa:</b>	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
<b>Veicolo:</b>	Mezzo di trasporto (compresi gli accessori e gli optional

	stabilmente fissati).
--	-----------------------

**Art.2 – Identificazione dei veicoli**

Come da elenco Allegato A.

## SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **Art. 2 – ESCLUSIONE E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e sue modificazioni o sostituzioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del D Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società, a parziale deroga di quanto sopra, rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per il caso di cui all'art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) la rinuncia alla rivalsa vale esclusivamente nei confronti del Contraente;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito purché la sostituzione sia contestuale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui viene richiesta la inclusione;

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata o del giorno di ricevimento del fax con cui viene

richiesta la cessazione o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

#### **Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con il massimale catastofale per sinistro di **Euro 20.000.000,00 (ventimilioni)**, per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione, come da elenco allegato al capitolato.

#### **Art. 5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

#### **Art. 6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

#### **Art. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Art. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro i 45 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 – RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, a partire dal 31/12/2013 con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Il Contraente ha la facoltà altresì, ove lo ritenga conveniente e sia previsto dalla normativa in materia, di richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno per la durata massima pari a quella iniziale ovvero in un'unica soluzione per una durata triennale.

E' facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione del contratto proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1899 c.c., il Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Contraente stesso, con ristoro del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della disdetta, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 giorni alla Società mediante lettera raccomandata a.r.

#### **Art. 10 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- a) 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina DUE mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- b) periodi successivi: hanno durata di DODICI mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 11 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**



Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing e/o al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

#### **Art. 12 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo del medesimo settore tariffario – Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Alienazione del veicolo senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce, in sede di regolazione annuale di premio, il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto.

#### **Art. 13 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

#### **Art. 14 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- in caso di alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 15 – DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

#### **Art. 16 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

#### **Art. 17 – RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Qualora il veicolo danneggiato sia adibito a pubblico servizio, le operazioni peritali dovranno svolgersi con modalità tali da non causare l'interruzione del pubblico servizio.

L'Assicurato è comunque obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e/o i residui del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Nel caso in cui il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo stesso entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di denuncia da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui sopra.

#### **Art. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

#### **Art. 19 – RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N..

#### **Art.20 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

#### **Art. 21 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 23 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art. 24 – INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)**

##### **A) BONUS/MALUS**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle riportate nel testo del provvedimento C.I.P. n. 10 del 05/05/1993 e/o sue sostituzioni/modificazioni/aggiornamenti.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia - Modello .....

#### **B) TARIFFA FISSA**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione - nessun aumento di premio;
- n. 2 sinistri nel periodo di osservazione - aumento 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione - aumento 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;

#### **C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Franchigia", la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato sul medesimo elenco.

Il contraente/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

#### **D) APPENDICI DI VINCOLO**

Nel caso in cui il veicolo e/o natante assicurato sia utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo e/o natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

#### **Art. 26 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)**

##### **A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

##### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il

limite massimo di Euro 1.000.000,00, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

#### **C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

#### **D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici

#### **E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

#### **F) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza.

#### **G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.000,00.

#### **H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE**

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00 per sinistro.

#### **I) COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni determinati da colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

#### **L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

#### **M) RISCHIO STATICO**

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

#### **N) CHIAVI SOSTITUTIVE**

Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).

**O) CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

**P) DANNI AL BAGAGLIO**

La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro.

**Q) NOLEGGIO AUTOVETTURA**

La Società rimborserà le spese documentate dall'Assicurato per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termine di polizza, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

**R) GARANZIA CRISTALLI** (sempre operante per tutti indistintamente i veicoli ovvero anche per quelli per i quali non sia stata indicata una somma assicurata).

Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.

Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 e senza alcuna franchigia/scoperto.

**S) RIPRISTINO AIRBAG** (sempre operante per tutti indistintamente i veicoli e/o natanti ovvero anche per quelli per i quali non sia stata indicata una somma assicurata).

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali.

Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 con una franchigia di € 250,00 per veicolo/sinistro.

## **SEZIONE II – RISCHI DIVERSI**

Garanzie operanti esclusivamente per quei veicoli a cui sia stata indicata una somma assicurata nell'elenco Allegato A.

### **Art. 1 – GARANZIE ASSICURATE**

#### **A) GARANZIE INCENDIO**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

#### **B) GARANZIA FURTO**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina
- estorsione

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

#### **C) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI (Eventi speciali)**

La Società, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

#### **D) EVENTI NATURALI (Eventi speciali)**

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

#### **E) KASKO**

Danni materiali e diretti in conseguenza di:

- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali

#### **F) FRANCHIGIE, SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO**

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per veicolo/sinistro	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE per veicolo/sinistro
INCENDIO	valore assicurato	franchigia € 250,00
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	valore assicurato	scoperto 10% minimo € 250,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	franchigia € 250,00
EVENTI NATURALI	valore assicurato	franchigia € 250,00
KASKO	valore assicurato	scoperto 10% minimo € 250,00

Relativamente alla presente Sezione II – Rischi diversi, resta inteso che:

- il massimo indennizzo per singolo veicolo deve intendersi di € 250.000,00;
- il massimo indennizzo per evento/anno deve intendersi € 2.500.000,00.

#### **ART. 2 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

#### **ART. 3 – DENUNCIA DEI SINISTRI**

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

#### **ART. 4 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.



I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta. Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data dell'offerta, senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

#### **ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie.

#### **ART. 6 – IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al broker che gestisce il presente contratto e regolarmente incaricato dal Contraente.

#### **ART. 8 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercati.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

#### **ART. 9 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

#### **ART. 10 RINVIO**

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

#### **ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI)**

**A) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO**

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di **Euro 200,00**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.

**B) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO (VALIDA SOLO PER AUTOVETTURE)**

La Società in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**C) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO**

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di **Euro 200,00**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.

**D) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO**

La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con la Società relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**E) FURTO CON RITROVAMENTO**

La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di **Euro 300,00** complessive per sinistro.

**VARIE**

**Disposizioni finali**

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia e/o dalle norme di legge in vigore. In ogni caso le norme del presente capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa qualora più favorevoli per il Contraente.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**

**ALLEGATO A**

**ELENCO VEICOLI E PARAMETRI al 30/06/2012**

CP R	TARGA	MARCA	MODELLO	TIPO	USO	ANNO IMM.NE	C.V. CC HP Q.LI	KW	TARIFFA	CU (al 31/12/11 )	SERVIZIO	STATISTICA SINISTRI
1	DC 746RT	FIAT	STILO	AUTOVETTURA	CP	2006	1.598	77	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
2	DC 747RT	FIAT	STILO	AUTOVETTURA	CP	2006	1.598	77	BM	9	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
3	DF 480XS	FIAT	NUOVO DUCATO 2.2	AUTOCARRO	CP	2007	KG 1080	74	FP	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
4	DK 658RG	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2007	1.390	59	BM	10	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
5	DK 659RG	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2007	1.390	59	BM	10	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
6	DK 758RG	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2007	1.390	59	BM	4	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
7	DK 759RG	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2007	1.390	59	BM	4	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
8	DK 786WF	LANCIA	THESIS 2.4 20V EXECUTIVE	AUTOVETTURA	CP	2007	2.446	125	BM	10	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
9	DM 936NK	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2008	1.390	59	BM	11	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
10	DN 350RL	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2008	1.390	59	BM	11	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
11	DN 397RL	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2008	1.390	59	BM	11	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
12	DR 173AG	FIAT	DOBLO' 1.4 ACTIVE	AUTOVETTURA	CP	2008	1.368	57	BM	11	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

13	DT 523XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
14	DT 524XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
15	DT 525XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
16	DT 526XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	15	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
17	DT 527XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
18	DT 528XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
19	DT 529XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
20	DT 684XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
21	DT 685XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
22	DT 686XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
23	DT 687XP	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
24	DV 640PL	FIAT	DOBLO' 1.4 ACTIVE	AUTOVETTURA	CP	2009	1.368	57	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
25	DY 414SV	VOLKSWAGEN	POLO	AUTOVETTURA	CP	2007	1.390	59	BM	12	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
26	EB 756NL	CITROEN	C1	AUTOVETTURA	CP	2010	998	50	BM	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
27	EB 757NL	CITROEN	C1	AUTOVETTURA	CP	2010	998	50	BM	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
28	EB 758NL	CITROEN	C1	AUTOVETTURA	CP	2010	998	50	BM	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

												sinistri"
29	EB 834NJ	CITROEN	C1	AUTOVETTURA	CP	2010	998	50	BM	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
30	EB 835NJ	CITROEN	C1	AUTOVETTURA	CP	2010	998	50	BM	13	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
31	EJ 434ZV	FIAT	PUNTO 1.4	AUTOVETTURA	CP	2011	1.368	57	BM	14	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
32	EJ 435ZV	FIAT	PUNTO 1.4	AUTOVETTURA	CP	2011	1.368	57	BM	14	Autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
33	VE 29226			RIMORCHIO	CP	1996	12		TF		autoparco	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
34	AZ 055EB	FIAT	SCUDO	AUTOCARRO	CP	2000	Q.li 22	66	FP	9	cfp chioggia	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
35	CK 379RP	FIAT	ULYSSE	AUTOVETTURA	CP	2004	1.997	100	BM	10	cfp chioggia	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
36	CK 378RP	FIAT	PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2004	1.242	59	BM	7	cfp marghera	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
37	CK 380RP	FIAT	PUNTO	AUTOVETTURA	CP	2004	1.242	59	BM	7	cfp san donà	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
38	CA 591 BC	SUZUKI	VITARA	AUTOVETTURA	CP	2002	1.590	69	BM	5	difesa del suolo	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
39	VE 26795	ALFER AC 800 A.		RIMORCHIO	CP	1993	Q.li 6		TF		difesa del suolo	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
40	BC 786WD	FIAT	MULTIPLA	AUTOVETTURA	CP	1999	1.910	77	BM	5	ex apt Bibione	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
41	BG 395ME	PEUGEOT	306 SW	AUTOVETTURA	CP	1999	1.587	65	BM	5	ex apt Venezia	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
42	AC 48680	SACAR		CARRELLO BARCA	CP	2003			TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
43	AD 17442	SACAR SR 800		RIMORCHIO T.A.T.S.	CP	2004			TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

44	AD 17443	SACAR SR 800		RIMORCHIO T.A.T.S.	CP	2004			TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
45	AE 07699	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2007	KG 560		TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
46	AE 12300	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2007	KG 560		TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
47	AE 12301	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2007	KG 560		TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
48	AE 12302	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2007	KG 560		TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
49	CC 103GA	IVECO	DAILY	AUTOCARRO	CP	2002	Q.li 35	78	FP	9	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
50	CP 611ZP	MITSUBISHI	L200 4P	AUTOCARRO	CP	2004	Q.li 28	85	FP	9	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
51	CX 687NB	HYUNDAI	TUCSON	AUTOVETTURA	CP	2005	1.991	83	BM	11	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
52	DL 180HH	TOYOTA	AURIS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.598	91	BM	10	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
53	DW 558HM	FIAT	PANDA 4X4	AUTOVETTURA	CP	2009	1.242	44	BM	12	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
54	DW 559HM	FIAT	PANDA 4X5	AUTOVETTURA	CP	2009	1.242	44	BM	12	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
55	VE 29073	SACAR		CARRELLO BARCA	CP	1996	Q.li 8		TF		Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
56	YA 531AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
57	YA 532AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
58	YA 533AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
59	YA 534AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

												sinistri"
60	YA 535AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
61	YA 568AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
62	YA 569AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
63	YA 570AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
64	YA 571AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
65	YA 572AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
66	YA 573AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
67	YA 581AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
68	YA 582AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
69	YA 583AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2007	1.495	77	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
70	YA 584AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
71	YA 585AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
72	YA 586AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2006	1.298	63	BM	13	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
73	YA 613AL	DAIHATSU	TERIOS	AUTOVETTURA	CP	2011	1.495	77	BM	14	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
74	ZA 267VH	MITSUBISHI	PININ 3P	AUTOVETTURA	CP	2004	1.834	84	BM	7	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"



75	ZA 268VH	MITSUBISHI	PININ 3P	AUTOVETTURA	CP	2004	1.834	84	BM	7	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
76	ZA 269VH	MITSUBISHI	PININ 3P	AUTOVETTURA	CP	2004	1.834	84	BM	7	Polizia Provinciale	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
77	AD 04229	EFFECI	FC	RIMORCHIO	CP	2004	Kg 1000		BM	14	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
78	AD 04230	EFFECI	FC	RIMORCHIO	CP	2004	Kg 1000		BM	14	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
79	AF 16509	SACAR	5A	CARRELLO	CP	2010	Kg 1200		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
80	AF 16510	ELLEBI	F011	GENERATORE CARELLATO	CP	2010	Kg 1000		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
81	AF 16511	SACAR	5A	CARRELLO	CP	2010	Kg 1200		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
82	AF 16514	ARIS	LUX 4000	TORRE FARO CARRELLATA	CP	2010	Kg 1200		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
83	AF 20632	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2009	KG 750		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
84	AF 20633	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2009	KG 750		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
85	AF 20634	SACAR	SA	RIMORCHIO	CP	2009	Kg 1200		BM	14	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
86	AF 22642	CRESCI RIMORCHI	C25	RIMORCHIO	CP	2010	Kg 2500		BM	14	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
87	AF 32663	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2009	KG 750		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
88	AF 32664	SACAR	CARRELLO BARCA	CARRELLO	CP	2009	KG 750		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
89	CW 100CT	FORD	RANGER 2.5 TD 4X4	AUTOCARRO	CP	2005	KG 980	80	FP	9	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
90	PD033972			CARRELLO MOTOPOMPA	CP	1995		53	TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

												sinistri"
91	VE 24774			CARRELLO MOTOPOMPA	CP			53	TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
92	VE 25630			CARRELLO MOTOPOMPA	CP				TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
93	VE 29074	SACAR		CARRELLO BARCA	CP	1996	Q.li 8		TF		protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
94	VE 801785	BREMACH	FB GR 35	AUTOCARRO	CP	1990	Q.li 35	53	BM	4	protezione civile	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
95	AAF 231	New Holland	7840 FD DT SL	TRATTORE sfalciaerba	CP	1997	100		TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
96	AB Y 226	FAI	FKI 898	ESCAVATORE	CP	1998	Q.LI 74,50		TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
97	AC X492	LAMBORGHINI	684-85 DT	TRATTORE sfalciaerba	CP	2002			TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
98	AE 632WK	FIAT	DUCATO	TRAS. PROM	CP	1995	Q.li 30	62	BM	10	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
99	AJ 741 TC	FIAT	IVECO	AUTOCARRO	CP	1996	Q.LI 67	100	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
100	AT927KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
101	BV 018 BC	FIAT	130	AUTOCARRO	CP	1977	Q.LI 126	109	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
102	BY 646 KY	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	CP	2002	KG 1470	94	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
103	CB 486 DB	IVECO	EUROCARGO	AUTOCARRO	CP	2002	KG 865	202	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
104	CT 030SX	FIAT	DUCATO 2.8	AUTOCARRO	CP	2005	KG 1330	94	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
105	CV 798YD	FIAT	STRADA	AUTOCARRO	CP	2005	KG 610	44	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

106	DN 777EN	FIAT	DUCATO 2.3	AUTOCARRO	CP	2008	Q.li 14	88	BM	11	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
107	DN 778EN	FIAT	SCUDO 1.6	AUTOCARRO	CP	2008	Q.li 15	88	BM	11	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
108	VE 0134	gubela traccialinee			CP				TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
109	VE 926777	FIAT	TALENTO	AUTOCARRO	CP	1993	Q.LI 14,2	51	FP	9	zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
110	VE AF 230	FORD	7.840	TRATTORE sfalciaerba	CP	1993	Q.LI 74,40		TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
111	VE AF 348	FIAT	450	TRATTORE sfalciaerba	CP	1977	Q.LI 23		TF		zona stradale I	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
112	AC X493	LAMBORGHINI	684-85 DT	TRATTORE sfalciaerba	CP	2002			TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
113	ACX 226	KOMATSU	UTILITY EURO WB97	ESCAVATORE	CP	2001	Q.LI 35		TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
114	AD T910	LAMBORGHINI	1300DT/BSV 10	TRATTORE sfalciaerba	CP	2003			TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
115	AE 122WE	IVECO	150 E 27	AUTOCARRO	CP	1995	Q.LI 175	196	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
116	AN508WH	FIAT	DUCATO MAXI	TRAS. PROM	CP	1997	Q.LI 35	62	BM	7	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
117	AT928KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	15	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
118	AT930KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
119	BH955FL	IVECO	EUROCARGO	AUTOCARRO	CP	2000	177 CV	130	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
120	BY 647 KY	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	CP	2002	KG 1470	94	FP	12	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
121	CD 708 AG	FIAT	STRADA	AUTOCARRO	CP	2002	Q.li 17	94	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

												sinistri"
122	CV 788XZ	FIAT	DUCATO 2.8	AUTOCARRO	CP	2005	KG 1405	94	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
123	CZ 024LN	FIAT	DUCATO 2.8	AUTOCARRO	CP	2006	Q.li 33	94	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
124	DR 457BL	FIAT	SCUDO CABINATO	AUTOCARRO	CP	2008	1.600	66	BM	11	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
125	DX 200ND	FIAT	DOBLO' CARGO	AUTOCARRO	CP	2009	Q.li 21	76	BM	12	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
126	TV AF480	FORD	PROCOMAS	TRATTORE sfalciaerba	CP	1996			TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
127	VE 10357	C.T.C. PIANALE		RIMORCHIO	CP	1978		140	TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
128	VE 33365	FORD	7.810	TRATTORE sfalciaerba	CP	1991	Q.LI 72,00		TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
129	VE 373257	FIAT	130	AUTOCARRO	CP	1977	Q.LI 126	109	FP	9	zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
130	VE AA896	FAI	900/GT	ESCAVATORE	CP	1979	Q.LI 128,5		TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
131	VE AA924	FORD	COLLA	ESCAVATORE	CP	1972	Q.LI 40,70		TF		zona stradale II	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
132	ABN 645	GRILLO BEE FLY	U4	MACCHINA OPERATRICE	CP	2010	Q.li 8		TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
133	AC X494	LAMBORGHINI	684-85 DT	TRATTORE sfalciaerba	CP	2002			TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
134	AEJ 532	LAMBORGHINI	SAME L35S55	TRATTORE sfalciaerba	CP	2005	KG 9000		TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
135	AH E 043	KOMATSU		MACCHINA OP SEMOVENTE	CP	2009	Q.li 80		TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
136	AJ 742 TC	FIAT	IVECO	AUTOCARRO	CP	1996	Q.LI 67	100	FP	12	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

137	AL 299KZ	FIAT	FIORINO	AUTOCARRO	CP	1996	Q.LI 5.5	49	FP	9	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
138	AT320KR	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 35	62	FP	9	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
139	AT932KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	9	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
140	BR326BP	PIAGGIO	PORTER BIG DECK	AUTOCARRO	CP	2001	Q.LI 6	48	FP	12	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
141	CD 707 AG	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	CP	2002	Q.LI 5.5	94	FP	9	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
142	CK 492AK	DAIMLER	AGM	AUTOCARRO	CP	2004	Q.LI 150	205	FP	9	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
143	CV 799YD	FIAT	STRADA	AUTOCARRO	CP	2005	KG 610	44	FP	12	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
144	DN 156ET	FIAT	DUCATO 2.3	AUTOCARRO	CP	2008	1.450	88	BM	14	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
145	DR 458BL	FIAT	SCUDO CABINATO	AUTOCARRO	CP	2008	1.600	66	BM	11	zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
146	TV AF481	FORD	PROCOMAS	TRATTORE sfalciaerba	CP	1996			TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
147	VE 33916	FORD	7.840	TRATTORE sfalciaerba	CP	1992	Q.LI 72,00		TF		zona stradale III	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
148	AAF 232	New Holland	7840 FD DT SL	TRATTORE sfalciaerba	CP	1997	100		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
149	AC X495	LAMBORGHINI	684-85 DT	TRATTORE sfalciaerba	CP	2002			TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
150	ACX 227	KOMATSU	UTILITY EURO WB97	ESCAVATORE	CP	2001	Q.LI 35		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
151	AE 480WG	IVECO	150 E 27	AUTOCARRO	CP	1995	Q.LI 175	196	BM	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
152	AE 956WE	FIAT	DUCATO	TRAS. PROM	CP	1995	Q.LI 23	62	BM	4	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

												sinistri"
153	AG C585	FEND 310		TRATTORE sfalciaerba	CP	2008	Q.li 65		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
154	AT933KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
155	AT934KR	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO	CP	1997	Q.LI 15	35	FP	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
156	BK 820MR	IVECO	ML 100	AUTOCARRO	CP	2000	Q.LI 46	130	FP	12	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
157	BT 940 LT	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	CP	2001	Q.LI 14	94	FB	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
158	CV 790XZ	FIAT	DUCATO 2.8	AUTOCARRO	CP	2005	KG 1405	94	FP	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
159	CV 800YD	FIAT	STRADA	AUTOCARRO	CP	2005	KG 610	44	FP	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
160	DN 776EN	FIAT	DUCATO 2.3	AUTOCARRO	CP	2008	Q.li 14	88	BM	11	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
161	DS 221AD	FIAT	SCUDO CABINATO	AUTOCARRO	CP	2008	1.600	66	BM	11	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
162	VE 19005	SEQUANI		ELEVATORE	CP	1986	Q.LI 13		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
163	VE 19008	SEQUANI	ELEVATORE	ELEVATORE	CP	1980	Q.LI 13		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
164	VE 666934	FIAT	50	AUTOCARRO	CP	1987	Q.LI 49,50	74	FP	9	zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
165	VE AF 352	FORD	7840	TRATTORE sfalciaerba	CP	1994	Q.LI 74,40		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
166	VE AF365	FIAT	R 315	TRATTORE sfalciaerba	CP	1977	Q.LI 23		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
167	VE AF366	FAI	900/GT	ESCAVATORE	CP	1979	Q.LI 128,5		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"

168	VE AF367	FAI	67/SL	ESCAVATORE	CP	1974	Q.LI 40		TF		zona stradale IV	vedi dettaglio su "Statistica sinistri"
-----	----------	-----	-------	------------	----	------	---------	--	----	--	---------------------	---

Legenda:

BM= Bonus Malus

TF = Tariffa Fissa

FP = Fissa + Pejus

CP = Conto Proprio

CT = Conto Terzi

Gli attestati di rischio privi di sinistrosità pregressa sono relativa a veicoli inseriti nel corso del 2011.

Resta inteso che l'assicuratore aggiudicatario della polizza in argomento avrà la facoltà di aggiornare il premio di emissione della polizza, applicando la tariffa di quotazione formulata in sede di gara, sulla base delle modifiche nel frattempo intervenute con riferimento a:

- Effettivo numero dei veicoli assicurati;
- effettiva attribuzione delle classi di merito;
- effettivi dati desunti dai libretti di circolazione.

**ELENCO NATANTI E PARAMETRI al 30/06/2012**

<b>pr</b>	<b>cofano</b>	<b>motore</b>	<b>C.V.</b>	<b>data imm.</b>	<b>servizio</b>
1	Taxi V10081	entro bordo	22	14/12/1971	rappresentanza
2	Cà Corner 6V30615	entro bordo	39	12/05/1981	rappresentanza
3	Sansovino 6V30617	entro bordo	39	24/06/1981	rappresentanza
4	M.Topo Luigi AG.A1 6V23479	entro bordo	kw 42	22/04/1984	edilizia
5	6V30616	entro bordo	150	01/09/2000	rappresentanza
6	Imb. Cofano Ve 12848	Johnson 4827573	11	02/08/2000	polizia provinciale
7	Abbate Sea Star motore fuoribordo	Yamaha matr. 6G4- 1015779	110,30 kw	03/10/2005	polizia provinciale
8	Conero Drifting motore fuoribordo	Suzuki DF 150 matr. 15001F-681870	110,30 kw	26/07/2006	polizia provinciale
9	Imb. Cofano	Yamaha Y 30DMHDS matr. 6J8K-1006056	22,10 Kw	03/10/2006	polizia provinciale
10	Imb. "Stefano G." Saver 22 cabinato	Suzuki DF 150 matr. 15001F-780077	110,30 kw	26/10/2006	polizia provinciale
11	Imb. Cofano in VTR tipo spazio 5	Yamaha Y 30DMHDS matr. 6J8K-1006057	22,10 Kw	13/02/2007	polizia provinciale
12	Imb. Tullio Abbate Venus	Suzuki DF 150 matr. 15001F-880260	110,30 kw	31/07/2007	polizia provinciale
13	Imb. Cofano con motore LV22803	Suzuki Tohatsu DF 40 matr. 980741	29,40 kw	01/01/2009	polizia provinciale
14	Imb. Marine 1436 JON matr. motore fuoribordo	Suzuki DF 15 matr. 01502F-984766	11 kw	01/12/2010	polizia provinciale
15	Imb. Saver matr. RV06828 motore fuoribordo	Suzuki DF 150 matr. 15002F-111132	110,30 kw	09/02/2011	polizia provinciale
16	Imb. Cofano VTR motore fuoribordo	Yamaha F4 matr 6BG1017486	29,40 kw	09/06/2011	polizia provinciale